

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

con sede in FAENZA (RA)

Piazza del Popolo, 31

REP. N. 341

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA E I
COMUNI AD ESSA ADERENTI PER IL CONFERIMENTO
ALL'UNIONE DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DEI SERVIZI
SOCIALI (ART. 7, CO. 3, L.R. 21/2012 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, E LETT. G) DEL COMMA 27
DELL'ART. 14 DEL D.L. 78/2010).**

L'anno **Duemilaquindici (2015)**, il giorno **Ventotto (28)** del mese di
Dicembre.

TRA

* **IL COMUNE DI BRISIGHELLA**, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. **Missiroli Davide**, nato a Faenza il 20/5/1978 - (C.F. Ente 00202300398), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Brisighella, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

* **IL COMUNE DI CASOLA VALSENO**, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. **Iseppi Nicola**, nato a Faenza il 12/8/1977 - (C.F. Ente 81002910396), il quale interviene ed agisce nel presente atto

non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Casola Valsenio, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 19/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

* **IL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE**, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. **Meluzzi Daniele**, nato a Faenza il 14/7/1961 - (C.F. Ente 00242920395), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castel Bolognese, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 21/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

* **IL COMUNE DI FAENZA**, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. **Malpezzi Giovanni**, nato a Faenza il 25/7/1966 - (C.F. Ente 00357850395), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Faenza, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 21/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

* **IL COMUNE DI RIOLO TERME**, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. **Alfonso Nicolardi**, nato a Faenza il 27/02/1972 - (C.F. Ente 00226010395), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Riolo Terme, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 22/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

* **IL COMUNE DI SOLAROLO**, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. **Anconelli Fabio**, nato a Faenza il 30/06/1964 - (C.F. Ente 00218770394, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Solarolo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 22/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

* **L'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA**, Rappresentata dal Presidente pro tempore Sig. **Malpezzi Giovanni**, nato a Faenza il 25/7/1966 - (C.F. Ente 90028320399), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Unione della Romagna Faentina, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 45 del 23/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

- ❖ Che, per effetto del riordino territoriale di cui alla L.R. 10/2008 attuato con il D.P.G.R.E.R. n. 55 del 27/2/2009, i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme hanno approvato e successivamente sottoscritto in data 4/6/2009 l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, forma associativa destinata a subentrare a titolo universale alla estinguenta Comunità Montana dell'Appennino Faentino con effetto dalla data di insediamento del Consiglio dell'Unione stessa;
- ❖ Che il Consiglio dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola

Valsenio e Riolo Terme si è insediato in data 1/9/2009 e che pertanto da tale data l'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme è subentrata a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi alle estinta Comunità Montana dell'Appennino Faentino;

- ❖ Che il subentro a titolo universale ha comportato anche il subentro dal 1/9/2009 dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme nella titolarità di tutte le convenzioni fino a tale data intestati alla estinta Comunità Montana dell'Appennino Faentino/Unione di Comuni;
- ❖ Che i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, hanno dato attuazione al processo di decentramento amministrativo di cui al D.Lgs. n. 112/1998 e alla L.R. n. 3/1999, nonché all'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi già gestiti, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e L.R. 3/99, attraverso la delega all'Unione di Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, ridenominata Unione della Romagna Faentina dal 1/1/2012;
- ❖ Che in data 30/11/2011 è stato stipulato l'atto costitutivo inerente l'allargamento, con effetto dal 1/1/2012, dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme ai Comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo, con la sua ridenominazione in UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, la quale resta titolare senza soluzione di continuità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati all'Unione dei Comuni di

Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, in quanto l'allargamento non comporta variazione del soggetto giuridico ma trattasi esclusivamente di variazione anagrafica. Pertanto, ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'Unione allargata (continuità amministrativa), l'Unione della Romagna Faentina opera in perfetta continuità giuridica, amministrativa e funzionale rispetto agli atti adottati dall'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme;

- ❖ Che con convenzione Repertorio n. 21 del 8/10/2009, sostitutiva della precedente convenzione Repertorio n. 573 del 24/4/2002, avente scadenza a tempo indeterminato, i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme hanno confermato all'Unione la delega per la gestione in forma associata dei Servizi socio assistenziali;
- ❖ Che con atto Rep. bis Comune di Faenza n. 5263 del 21/05/2015, è stata sottoscritta tra l'Unione della Romagna Faentina e i Comuni di Faenza, Solarolo e Castel Bolognese la convenzione per le attività conferite dai Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme per la gestione associata di funzioni e servizi Sociali, con scadenza 31/12/2016;
- ❖ Che i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo, tutti aderenti all'Unione della Romagna Faentina, fanno parte dell'ambito ottimale ai sensi della L.R. 21/2012 e lo esauriscono;
- ❖ Che le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater, del

D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

- ❖ Che l'art. 7, co. 3, della L.R. 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i Comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art. 7 come modificato dalla L.R. 9/2013;
- ❖ Che tutti i Comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione in oggetto con decorrenza dal 1° gennaio 2016;
- ❖ Che ai sensi dell'art. 7 dello statuto dell'Unione, il conferimento delle funzioni all'Unione deve essere integrale e deve essere determinato con l'approvazione di conformi deliberazioni da parte di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite;
- ❖ Che con le deliberazioni di cui al punto precedente, devono essere approvate, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le relative convenzioni, per il conferimento delle funzioni all'Unione, avente durata non inferiore a cinque (5) anni;
- ❖ Che i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione della

Romagna Faentina e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della funzione relativa ai Servizi Sociali con i corrispondenti interventi, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Visto l'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede la possibilità per gli enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, di stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali può essere fra l'altro prevista la costituzione di uffici comuni si reputa opportuno e necessario procedere alla stipula della presente convenzione i cui termini e contenuti sono definitivi di seguito.

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, per brevità chiamata Unione, delle funzioni relative ai Servizi Sociali e ai corrispondenti interventi. L'ufficio unico dei Servizi Sociali costituito ai sensi dell'art. 30, comma 4 del TUEL, ne assicura l'esercizio integrale ed è incaricato in via esclusiva della gestione dei relativi interventi, che si riferiscono alle aree di seguito indicate:

- a) Supporto alla programmazione sociale e socio-sanitaria di ambito distrettuale, anche in riferimento alle procedure preordinate all'accreditamento;

- b) Funzioni socio-sanitarie in area minori, adulti, anziani e disabili, definite con appositi protocolli che regolano competenze professionali, procedure, ripartizione degli oneri economici e relazione tra i Servizi Sociali e quelli Sanitari, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;
- c) Funzioni di promozione dell'agio giovanile e relative al servizio civile volontario;
- d) Funzioni relative all'accesso e presa in carico:
 - dei minori e delle loro famiglie;
 - dei minori e adulti con disabilità;
 - degli adulti in condizione di fragilità sociale;
 - degli anziani, in condizione di fragilità o non autosufficienza;
- e) Azioni per favorire una comunità coesa in un contesto sempre più interculturale;
- f) Sostegno e promozione della famiglia.

2. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

3. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura degli stessi, supportati dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

4. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza 1° Gennaio 2016.

2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni, o ne assume la rappresentanza, nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dei singoli enti. Si precisa che per l'effetto del conferimento all'Unione delle funzioni relative ai Servizi Sociali, viene ad operarsi una novazione soggettiva rispetto ai rapporti contrattuali già in essere con i Comuni con riferimento alle materie oggetto di conferimento. Tali rapporti continueranno a spiegare i loro effetti, fino alla naturale scadenza contrattuale, avendo come parte contrattuale non più i singoli Enti, ma l'Unione della Romagna Faentina.

3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole

amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione. In particolare per le materie oggetto di relazioni sindacali e i piani occupazionali, fermo restando le competenze dei singoli Comuni, la Giunta dell'Unione definisce preliminarmente indirizzi tesi a razionalizzare le risorse (umane ed economiche) nel processo di unificazione delle funzioni.

4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 4 della presente convenzione.

6. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 5 della presente convenzione.

7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 7 della presente convenzione.

8. I Responsabili delle strutture organizzative dell'Unione, che svolgono le funzioni in oggetto, vengono nominati secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione dell'Unione. Essi gestiscono tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita,

compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

9. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON I COMUNI

1. In relazione alle attività di cui all'art. 1 il responsabile dell'Ufficio adotta tutti gli atti di natura gestionale, ivi compresi gli impegni di spesa sia nell'organizzazione dei Comuni, se necessario, che dell'Unione.

Art. 4 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti e nel rispetto della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. Per il personale trasferito l'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il distacco o il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Settore Servizi Sociali vengono annualmente verificate ed eventualmente rideterminate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione che dovrà essere sempre adeguato alla

dotazione necessaria per l'espletamento della funzione nella sua interezza. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

7. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento sia degli atti organizzativi dei Comuni interessati sia dell'Unione stessa, a cura dei servizi competenti in materia di personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

Art. 5 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il

funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti. La quota dei singoli enti va versata all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

4. A regime, tutte le spese di funzionamento sono previste nel bilancio dell'Unione e vengono ripartite tra gli enti che fruiscono dei servizi in relazione secondo i criteri di seguito precisati. I costi sono imputati facendo riferimento prevalentemente ad un criterio volto ad imputare al singolo Ente il costo delle prestazioni riferibili al suo territorio, ad eccezione dei costi di personale che riguardano alcune figure professionali che operano in modo trasversale su tutto il territorio distrettuale (es.: dirigente, capi servizio) e ad alcune prestazioni rese a libero accesso con una valenza distrettuale, definite in sede di programmazione sociosanitaria annuale, ovvero alle spese relative all'utilizzo della sede dei Servizi Sociali Associati per le quali possono essere considerati criteri di ripartizione dei costi con riferimento alla percentuale della popolazione residente. Sono fatte salve particolari spese relative all'utilizzo della sede dei Servizi Sociali Associati ovvero ad alcune funzioni di supporto, nonché quelle dirette a realizzare specifici progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati. È fatta salva la possibilità di concordare diversi criteri di riparto, in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione. Le entrate derivanti da trasferimenti statali o regionali sono introitate dall'Unione e sono considerate, ai fini della determinazione della

quota da trasferire all'Unione da parte di ciascun ente, quali risorse a proporzionale compensazione delle corrispondenti spese relative agli interventi per i quali le suddette risorse sono erogate e programmate in sede di approvazione dei Piani per la Salute e il Benessere Sociale. Per entrate relative a specifici interventi, a valenza generale, da realizzarsi in modo uniforme su tutto il territorio distrettuale, possono essere definiti dalla Giunta dell'Unione criteri di imputazione della corrispondente entrata con riferimento alla percentuale della popolazione residente.

5. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni, oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

6. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

7. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale entro il 31 ottobre dell'anno precedente, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione nel termine del 30 aprile dell'anno

successivo.

8. Il bilancio del servizio è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

9. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

10. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione ed assicurare il rispetto dei tempi di trasferimento delle risorse all'Unione, anche in termini di liquidità, così come complessivamente definito con atto della Giunta dell'Unione n. 66 del 14/10/2015. Nelle more dell'approvazione del bilancio di

previsione i Comuni si impegnano a versare mensilmente le quote di propria competenza per il buon funzionamento delle funzioni conferite, con riferimento agli stanziamenti del bilancio di riferimento.

Art. 6 – SEDE

1. La sede dell'Ufficio del personale è sita in Via Degli Insorti, n. 2 a Faenza, già sede dei Servizi Sociali gestiti dal Comune di Faenza.
2. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione potrà essere attivo un referente nominato dal Sindaco, fermi restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell'Unione, sentiti gli enti interessati.

ART. 7 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
 - in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
 - in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.
2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio

previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 8 PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della L.R. 21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione. Tali somme potranno concorrere a finanziare i sistemi incentivanti del personale in conformità con quanto previsto dalle norme di leggi e dalla contrattazione collettiva.

ART. 9 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2016 è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso come disciplinato al successivo art.10.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

ART. 10 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

1. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione non prima di anni cinque (5) dalla stipula del presente atto. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi sei (6) mesi prima della scadenza dell'anno solare. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione della Romagna Faentina della deliberazione consigliare adottata.

2. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli Enti associati.

3. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta dell'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

4. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della presente gestione associata. La Giunta

dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successori del recesso determinando gli oneri specifici collegati.

5. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche:

a) la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente;

b) la quota di personale impegnato nei servizi generali (ragioneria, archivio e protocollo, segreteria organi, gestione del personale) attribuibile alle materie oggetto della retrocessione. Non si procede al trasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui l'Unione stabilisca che necessita di tale personale per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente convenzione. Per tale motivo non si verificano le situazioni di cui all'art. 33, co. 1, del D.Lgs. 165/2001.

ART. 11 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 12 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 13 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 14 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al DPR n. 131/86.

ART. 15 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Fino all'emanazione di atti regolamentari uniformi per tutti gli enti dell'Unione della Romagna Faentina in materia di organizzazione e gestione del personale, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e

svolge le attività conferite dai Comuni, applicando i propri regolamenti ovvero quelli in vigore presso i singoli Enti.

2. La presente Convenzione sostituisce a tutti gli effetti, tenuto conto di quanto previsto agli articoli che precedono, la precedente convenzione Repertorio n. 21 del 8/10/2009, sostitutiva della precedente convenzione Repertorio n. 573 del 24/4/2002, avente scadenza a tempo indeterminato, con la quale i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme hanno confermato all'Unione la delega per la gestione in forma associata dei Servizi socio assistenziali.

Sostituisce inoltre la convenzione Rep. bis Comune di Faenza n. 5263 del 21/05/2015, sottoscritta tra l'Unione della Romagna Faentina e i Comuni di Faenza, Solarolo e Castel Bolognese per le attività conferite dai Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme per la gestione associata di funzioni e servizi Sociali, con scadenza 31/12/2016.

3. Con la stipula della presente convenzione vengono pertanto automaticamente risolte la seguenti convenzione in materia:

- Repertorio n. 21 del 8/10/2009, sostitutiva della precedente convenzione Repertorio n. 573 del 24/4/2002, avente scadenza a tempo indeterminato, con la quale i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme hanno confermato all'Unione la delega per la gestione in forma associata dei Servizi socio assistenziali;
- Rep. bis Comune di Faenza n. 5263 del 21/05/2015, sottoscritta tra l'Unione della Romagna Faentina e i Comuni di Faenza, Solarolo e Castel Bolognese per le attività conferite dai Comuni di

Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme per la gestione associata di funzioni e servizi Sociali, con scadenza 31/12/2016.

Redatto e sottoscritto digitalmente

IL SINDACO DEL COMUNE DI BRISIGHELLA

Missiroli Davide

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASOLA VALSENI

Iseppi Nicola

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Meluzzi Daniele

IL SINDACO DEL COMUNE DI FAENZA

Malpezzi Giovanni

IL SINDACO DEL COMUNE DI RIOLO TERME

Nicolardi Alfonso

IL SINDACO DEL COMUNE DI SOLAROLO

Anconelli Fabio

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Malpezzi Giovanni

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)